

La presente proposta di modifiche del TUEL, D. Lgs. 267/200, riguardanti il servizio di tesoreria, si attiene ai seguenti criteri generali:

- 1) aggiornamento del quadro normativo vigente, principalmente nei confronti:
 - del sistema SIOPE+ di cui alla L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici) e art. 8, commi 8 bis e 8 ter (Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali);
 - delle Linee guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+, versione 1.4, novembre 2018, AGID Agenzia per l'Italia Digitale;
 - delle Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+, Versione 1.4 - novembre 2018 AGID Agenzia per l'Italia Digitale;
 - del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 e della L. 145/2018, per quanto concerne le modalità di affidamento del servizio;
- 2) recepimento delle procedure soprattutto informatiche utilizzate abitualmente negli ultimi anni nei rapporti quotidiani tra Enti e propri Tesorieri o nelle convenzioni di tesoreria, con lo scopo di eliminare le comunicazioni o gli atti rimasti in forma cartacea e, quindi, anche al fine di velocizzare i rapporti rendendoli al contempo più trasparenti;
- 3) introduzione, peraltro limitata, di ulteriori precisazioni, fra cui si evidenzia la definizione del giornale di cassa elettronico, che sostituisce una normativa ormai da tempo desueta.

Si conferma pertanto che la proposta rispetta sostanzialmente il quadro normativo vigente.

La proposta è stata condivisa con l'ABI e si è in attesa di una comunicazione da parte di Poste Italiane.

TESTO VIGENTE**TESTO REVISIONATO****Capo I - Disposizioni generali****Art. 208
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria**

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
- a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
 - c) altri soggetti abilitati per legge.

**Art. 208
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria**

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
- a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
 - c) a Poste Italiane in base all'art. 40 della legge n.448/1998;
 - d) altri soggetti abilitati per legge.
2. Senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il Tesoriere, fermo restando gli adempimenti e la responsabilità previsti dalla legge e dalla convenzione di tesoreria, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi tecnici del servizio ad una società terza o controllata. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

Al comma 1, è stata riportata la norma a favore di Poste italiane. E' da approfondire se la fattispecie di cui alla lettera b) è ancora attuale, compresa la limitazione ai comuni non capoluoghi di provincia.

- al comma 2, recependo l'art.54, comma 1 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevedendo l'eliminazione del riferimento alla spa sia per il

soggetto delegante che delegato. Ciò, con riguardo al delegante, per evitare che vi siano discriminazioni tra tesoriери aventi diversa soggettività giuridica e, con riguardo al delegato, per ampliare la gamma di soggetti cui attribuire le funzioni descritte, fermo restando che il regime di responsabilità per l'operato del delegato grava in ogni caso sul delegante.

Art. 209
Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.

Art. 209
Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.

L'oggetto del servizio di tesoreria non muta, rinviando comunque la disciplina delle modalità operative (soprattutto informatiche) e dell'evoluzione delle stesse, ai principi contabili.

Art. 210
Affidamento del servizio di tesoreria.

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

Art. 210
Affidamento del servizio di tesoreria.

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza ed codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, ovvero tramite affidamento diretto nei soli casi previsti dalla legge, qualora ricorrano le condizioni di convenienza amministrativa ed economica. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più volta alla proroga del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-*bis*. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-*bis*. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Vi è notevole giurisprudenza in materia di l'affidamento del servizio di tesoreria. Anche l'AVCP con il parere Prot. 27491 del 21/10/2014, in considerazione della necessità di dare alle norme un'interpretazione evolutiva, si è espressa sulla non applicabilità del rinnovo del servizio di Tesoreria ex art. 210 del d.lgs. 267/2000, riprendendo una precedente del. 9.2.2011, n. 21, la quale così si è espressa: "L'affidamento diretto dei servizi in oggetto è in contrasto con il principio generale dell'evidenza pubblica e con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento , non discriminazione...".

In tale contesto, l'Autorità riporta l'orientamento espresso dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione n. 215/2009, secondo cui "l'avvenuta abrogazione ad opera della legge 62/2005 della norma che disciplinava in termini generali l'istituto, ha fatto venir meno quelle 'condizioni di legge' cui rinvia l'art. 210 del d.lgs. 267/2000 ai fini dell'operatività del rinnovo stesso".

Si veda anche TAR Campania, Napoli, sent. 21.6.2013, n. 3261.

Ad integrazione la sentenza n. 3580/2013 del Consiglio di Stato, che riconosce la legittimità del rinnovo quando il medesimo è previsto dagli atti di gara;

Anche il Parere n. 855/2016 del Consiglio di Stato, relativo allo schema del D.lgs del nuovo Codice dei contratti pubblici) ribadisce la legittimità del rinnovo.

Il rinnovo programmato (o espresso) sembra quindi ammesso a condizione che:

- sia previsto nel bando di gara e nello schema di contratto, al fine di rendere edotti i concorrenti sulla possibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale e poter tenere conto di tale possibilità nella formulazione dell'offerta economica;
- sia quantificato nel valore complessivo del contratto;
- in fase di rinnovo non siano apportate modificazioni al contratto inizialmente stipulato.

Inoltre, il rinnovo programmato è richiamato anche dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Tale articolo (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) richiama espressamente il rinnovo del contratto stabilito negli atti di gara tra gli elementi da tenere in

considerazione per il calcolo del valore dell'appalto.

E' stata altresì aggiunta l'ipotesi di affidamento diretto a Poste Italiane ex art. 1, comma 908, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l'anno 2019, che prevede per i Comuni con meno di 5000 abitanti la possibilità di affidamento diretto del servizio di tesoreria alla società Poste italiane Spa; la norma è motivata da evidenti difficoltà di reperire soggetti disposti ad effettuare il servizio di tesoreria in zone svantaggiate.

Art. 211
Responsabilità del tesoriere.

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

Art. 211
Responsabilità del tesoriere.

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti presso il medesimo, intestati all'ente.
3. Il tesoriere è responsabile anche per danno erariale, per l'inottemperanza al tempestivo ordine di riversamento di eventuali somme detenute dall'ente locale presso altri soggetti, diversi dal tesoriere, entro il termine specificato nella convenzione di tesoreria o nel regolamento di contabilità.
4. Il tesoriere è tenuto al rispetto dei termini di resa del conto di cui all'art. 226, fornendo tempestivamente le informazioni necessarie alla parificazione dei conti con quelli dell'ente.

Con la variazione riportata al comma 2 si intende precisare, in ottica di chiarezza delle regole, che la responsabilità di un soggetto, salvo diverso accordo, non può che essere riferita a situazioni effettivamente controllabili dallo stesso.

La variazione di cui al comma 3 è dettata dall'esigenza di recepire la posizione, consolidata nel tempo, della RGS in materia di riversamento dei saldi dei conti correnti postali. In particolare si fa riferimento alle circolari: 1976/1990, 50/1998 e la più recente del 11/2012.

Art. 212
Servizio di tesoreria svolto per più enti locali.

1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Art. 212
Servizio di tesoreria svolto per più enti locali.

I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Art. 213

Art. 213

<p>Gestione informatizzata del servizio di tesoreria.</p> <p>1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.</p> <p>2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.</p> <p>3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle case dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.</p>	<p>Gestione informatizzata del servizio di tesoreria.</p> <p>1. Il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di incasso informatici, secondo gli standard dell'Agenzia per l'Italia Digitale e le modalità previsti dal sistema SIOPE+; le evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226</p> <p>2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 deve prevedere le modalità di riscossione e pagamento previste dalla legge e dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.</p> <p>3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari, compresi quelli aventi ad oggetto i depositi cauzionali, danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>
--	---

Con la formulazione introdotta al comma 1 si intende recepire l'obbligatorietà normativa ed effettiva dell'uso del sistema SIOPE+ da parte di tutti gli Enti locali.

Al fine di assecondare e favorire i processi di telematizzazione sono state previste variazioni nei commi 2 e 3. Nello specifico, l'effettiva diffusione delle modalità di riscossione e pagamento previste dalla legge e dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari (che hanno una propria regolamentazione temporale), giustifica l'eliminazione del riferimento ai termini temporali stabiliti convenzionalmente e dell'anacronistica prevalenza del contante (che condiziona il tesoriere, nel caso di gestione di entrate volontarie o assimilate, a strutturare servizi dedicati allo sportello di tesoreria). Detta proposta trova il suo fondamento anche nella previsione legislativa di cui all'art 12, comma 2, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 .

L'intervento è in linea con la tendenza a trasformare in chiave evoluta quanti più processi possibili nel rapporto ente-banca.

Capo II - Riscossione delle entrate

<p>Art. 214 Operazioni di riscossione.</p> <p>1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in</p>	<p>Art.214 Operazioni di riscossione.</p> <p>1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia all'ente quietanza,</p>
---	--

ordine cronologico per esercizio finanziario.	mediante il giornale di cassa elettronico di cui all'art. 225. 2. Le somme affluite su conti detenuti presso soggetti diversi dal tesoriere sono riconosciute al tesoriere medesimo ad iniziativa dell'ente, salvo diverse modalità indicate dal regolamento di contabilità o dalla convenzione di tesoreria.
---	--

La variazione al comma 1 trova il suo fondamento nella evoluzione tecnologica e quindi nella sostituzione delle comunicazioni cartacee con flussi telematici in ottica di ottimizzazione dell'evoluzione tecnologica legata all'introduzione del sistema SIOPE+. L'articolo cui si fa riferimento definisce e precisa le modalità e le funzioni del giornale di cassa ora divenuto elettronico.

La variazione al comma 2, in analogia con quanto previsto all'art.211, comma 3, è dettata dall'esigenza di recepire la posizione, consolidata nel tempo, della RGS in materia di riversamento dei saldi dei conti correnti postali. In particolare si fa riferimento alle circolari: 1976/1990, 50/1998 e la più recente del 11/2012.

<p>Art. 215 Procedure per la registrazione delle entrate.</p> <p>1. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per la fomitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale.</p> <p>1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente.</p>	<p>Art. 215 Procedure per la registrazione delle entrate.</p> <p>1. Il tesoriere registra le entrate sul giornale di cassa elettronico.</p> <p>2. Il tesoriere può accettare esclusivamente ordinativi di incasso inoltrati mediante il sistema SIOPE+ e completi della relativa codifica gestionale SIOPE.</p> <p>3. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente.</p>
---	--

La variazione al comma 1 trova il suo fondamento nella evoluzione tecnologica e quindi nella sostituzione delle comunicazioni cartacee con flussi telematici (giornale di cassa elettronico) in ottica di ottimizzazione dell'evoluzione tecnologica legata all'introduzione del sistema SIOPE+. Nel successivo art. 225 si definisce e precisano le modalità e le funzioni del giornale di cassa elettronico.

Al comma 2 viene recepita l'obbligatorietà normativamente prevista dell'adozione del sistema SIOPE+.

Capo III - Pagamento delle spese

<p>Art. 216 Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere.</p> <p>1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I</p>	<p>Art.216 Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere.</p> <p>1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di</p>
---	---

mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica, compresa la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente.

3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.

cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

2. Al fine di favorire la diffusione i processi di informatizzazione e l'integrazione delle banche dati, decorrere dal (1° gennaio 2020?), il tesoriere acquisisce i dati di bilancio di previsione ed anche i relativi aggiornamenti, a seguito dei provvedimenti di variazione adottati, in modalità elettroniche secondo gli standard di invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Le variazioni di bilancio, in casi di necessità ed urgenza, possono essere comunicate al in formato non elettronico.

3. Il tesoriere può accettare esclusivamente ordinativi di pagamento secondo gli standard dell'Agenzia per l'Italia Digitale, inoltrati mediante il sistema SIOPE+ e completi della relativa codifica gestionale SIOPE. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente.

4. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e nei limiti del relativo stanziamento di cassa.

Il comma 2 asseconda e favorisce i processi di telematizzazione in atto. In particolare, l'evoluzione tecnologica favorisce l'eliminazione di documentazione cartacea ed il relativo trattamento a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, pertanto l'ente dovrà fornire al tesoriere il bilancio di previsione e le successive versioni aggiornate secondo gli standard BDAP, a decorrere dalla data in cui detti standard entreranno a regime.

La gestione elettronica del bilancio non può che prevedere la gestione elettronica anche delle sue variazioni. La comunicazione delle variazioni con modalità diversa non può che costituire un evento eccezionale e comunque temporaneo. **Da valutare anche l'opportunità di una sperimentazione in tal senso.**

Al comma 3 viene recepita l'obbligatorietà normativamente prevista dell'adozione del sistema SIOPE+.

Al comma 4 viene recepito il principio contabile già presente nella regolamentazione Arconet sulla contabilità armonizzata di cui al D. lgs 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 217
Estinzione dei mandati di pagamento.

1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Art. 217
Estinzione dei mandati di pagamento.

1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Art. 218
Annotazione della quietanza

1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.

Art. 218
Annotazione della quietanza

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia all'ente quietanza, mediante il giornale di cassa elettronico di cui all'art. 225.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.

La variazione al comma 1 trova il suo fondamento nella evoluzione tecnologica e quindi nella sostituzione delle comunicazioni cartacee con flussi telematici in ottica di ottimizzazione dell'evoluzione tecnologica legata all'introduzione del sistema SIOPE+. L'articolo cui si fa riferimento definisce e precisa le modalità e le funzioni del giornale di cassa ora divenuto elettronico.

Art. 219
Mandati non estinti al termine dell'esercizio

1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

Art. 219
Mandati non estinti al termine dell'esercizio

1. Gli ordinativi di pagamento interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono annullati dall'ente, mediante il sistema SIOPE+, e rimesse, in conto residui, sull'esercizio successivo.

Al comma 1, al fine di superare modalità operative anacronistiche, e considerata l'impossibilità tecnica (determinata dal SIOPE+) di procedere secondo le modalità attualmente previste dalla norma, è stato recepito l'uso invalso più diffusamente tra i tesoriere di estinguere i mandati non eseguiti emettendoli nuovamente in conto residui sull'esercizio successivo.

<p>Art. 220 Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento.</p> <p>1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.</p>	<p>Art. 220 Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento.</p> <p>1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'art. 206, il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento, nei limiti delle disponibilità dell'ente alla data di scadenza.</p> <p>2. Il tesoriere può accantonare, dandone comunicazione all'ente tramite il giornale di cassa, vincolando prioritariamente l'anticipazione di cassa, ad inizio di ciascun mese una quota pro mese per garantire il pagamento della delegazione alla data di scadenza.</p>
<p>Nei <u>commi 1, 2</u> è sembrato opportuno prevedere espressamente l'obbligo del tesoriere, e le relative modalità di esecuzione, di accantonare le somme necessarie al pagamento delle delegazioni alle scadenze previste, anche recependo e portando a factor comune regolamentazioni già previste per specifiche casistiche (art. 3, L. 843/1978). La nuova norma chiarisce al tesoriere i limiti del proprio rischio e nel contempo consente all'ente di avere maggiore chiarezza sull'operato e le responsabilità del tesoriere.</p> <p>In relazioni alla variazione riportata al 1° comma: al 1° comma: Corte dei Conti (parere n. 93/2011 della Sezione Regionale di controllo della Lombardia): <i>"... nulla giustifica la totale (o parziale) mancanza di copertura finanziaria per far fronte agli obblighi contrattuali in precedenza formalmente assunti con la contrazione di mutui e con la conseguente delegazione di pagamento. Infatti, a fronte di uno o più mutui in essere (che presupponevano l'iscrizione delle somme in bilancio, contestuale, al titolo V delle entrate ed ai titoli II e III delle spese) non vi è ragione per cui in bilancio non siano previsti i sufficienti stanziamenti di competenza Si rileva in proposito, che tale situazione può influire negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente. <u>In ogni caso il tesoriere non può procedere al pagamento di spese senza che vi siano i fondi necessari allo scopo e ciò anche nelle ipotesi nelle quali non sia necessario un previo mandato di pagamento. Rimangono, pertanto, nella responsabilità del tesoriere i pagamenti effettuati senza la necessaria disponibilità di cassa</u>".</i></p> <p>In relazioni alla variazione riportata al al 2° comma: la comunicazione all'ente dell'accantonamento risponde ai criteri di trasparenza nei rapporti ente-banca, peraltro l'uso di uno strumento elettronico già in essere per altre funzioni non crea aggravi gestionali.</p>	
<p>Capo IV – Altre attività</p>	
<p>Art. 221</p>	<p>Art. 221</p>

Gestione di titoli e valori.

1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.

Gestione di titoli e valori.

1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.

**Art. 222
Anticipazioni di tesoreria.**

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

**Art. 222
Anticipazioni di tesoreria.**

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

3. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

4. Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento sulle anticipazioni di tesoreria.

Il comma 4 è stato modificato per recepire quanto previsto dalla legge 27/12/2017 n. 205 all'art.1, comma 878 lett. b) che esclude l'anticipazione di tesoreria dalla massa passiva (per gli enti in dissesto) nonché per recepire il dettato dell'art.243 sexies, comma 2 che prevede analogo comportamento per gli enti in pre dissesto in relazione al fondo di rotazione.

Capo V - Adempimenti e verifiche contabili

Art. 223 **Verifiche ordinarie di cassa.**

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

Art. 223 **Verifiche ordinarie di cassa.**

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

Art. 224 **Verifiche straordinarie di cassa.**

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del Presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.
- 1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.

Art. 224 **Verifiche straordinarie di cassa**

1. A seguito del mutamento della persona del sindaco, del Presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente provvedono alla verifica straordinaria di cassa. Le risultanze della verifica sono riportate nella relazione di inizio mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. 6/9/11, n. 149.
2. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.

A seguito del nuovo regime dei controlli interni introdotto dal D.L. 174/12, convertito nella L.213/12, è necessario riallineare le competenze separando le funzioni politiche da quelle gestionali. (l'art. 4 bis del D.Lgs. 6/9/11, n. 149 è stato introdotto dall'art.1-bis D.L. 174/12, conv. dalla L.213/12)

Art. 225 **Obblighi di documentazione e conservazione.**

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;

Art. 225 **Giornale di cassa elettronico**

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, nel rispetto degli standard e delle regole tecniche previste dal sistema SIOPE+, a:

- b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224;
- c) conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge.

2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

- a. registrare cronologicamente nel giornale di cassa elettronico tutte le operazioni di entrata ed uscita effettuate nei confronti dell'ente;
- b. calcolare giornalmente il totale dei pagamenti e delle riscossioni eseguite;
- c. trasmettere all'ente, con cadenza giornaliera, il giornale di cassa elettronico;
- d. fornire all'ente, per ogni singola operazione, quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

2. Salvo altre disposizioni di legge, il tesoriere è tenuto a aggiornare e conservare, per almeno dieci anni, il giornale di cassa elettronico ed i messaggi di esito applicativo.

Si propone di sostituire il presente articolo con altro contenente la disciplina omnicomprensiva del giornale di cassa elettronico.

Art. 226
Conto del tesoriere

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Art. 226
Conto del tesoriere

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, dandone comunicazione al tesoriere.

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Il tesoriere allega al conto gli eventuali documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Al fine di poter dare attuazione all'obbligo in carico del tesoriere di accertarsi dell'avvenuta trasmissione alla Corte dei Conti del conto della gestione di cassa (sentenza Corte dei Conti - sez. giurisdizionale Abruzzo - n.98/2001) risulta necessario prevedere che l'ente ne dia comunicazione al tesoriere, come proposto nella modifica riportata al comma 1.

L'evoluzione tecnologica favorisce l'eliminazione di documentazione cartacea ed il relativo trattamento a beneficio di tutti i soggetti coinvolti. Nello

specifico, le informazioni contenute ai punti a), b) e c) sono sostituibili con quelle analoghe elettroniche fornite nel corso di esercizio dal tesoriere. Nel comma 2 rimane, pertanto, solamente il riferimento contenuto al punto d) della normativa vigente.

Art. 185

Ordinazione e pagamento.

.....

4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

.....

Art. 185

Ordinazione e pagamento.

.....

4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, da emolumenti, da addebiti ricorrenti preautorizzati e da altri obblighi di legge anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

.....

Tale integrazione consente di recepire in norma un comportamento ormai ampiamente diffuso, soprattutto per ciò che concerne gli emolumenti, tenuto dai tesoriere per soddisfare l'esigenza di garanzia gestionale del servizio per l'ente pubblico e di certezza delle regole e dei comportamenti delle parti contraenti. Detta previsione consentirebbe di non apportare modifiche alle regole di colloquio previste dal sistema SIOPE+ e superare così la problematica tecnica del "pagamento elenchi".